

RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO

Anno LXXXVII Fasc. 4 - 2008

Eloisa Cristiani

**LE RIVISTE AGRARISTICHE ITALIANE
E I NUOVI CONTENUTI
DEL DIRITTO AGRARIO**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

ELOISA CRISTIANI

LE RIVISTE AGRARISTICHE ITALIANE E I NUOVI CONTENUTI DEL DIRITTO AGRARIO (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il dibattito sui nuovi contenuti del diritto agrario nelle pagine delle riviste e le scelte editoriali palesi o implicite. — 3. L'attenzione alla realtà socio-economica ma anche normativo-giurisprudenziale come base per la costruzione di un diritto agrario « plurale ». — 4. Il trinomio Agricoltura, Ambiente, Alimentazione e il metodo.

1. Nella Sua relazione al Convegno pisano (7-8 giugno 1985), dedicato a *Metodi e contenuti del diritto agrario moderno* Giovanni Galloni delineava le caratteristiche specifiche delle riviste giuridiche agraristiche, il loro particolare modo di fare cultura nell'ambito del vasto panorama delle riviste giuridiche italiane e il loro ruolo nella « costruzione » di « quello che oggi pensiamo costituisca il diritto agrario » (1). Eleonora Sirsi dedicava, nel medesimo congresso, alcune pagine, significative, alla *Rivista di diritto agrario* come « complice qualificata nella educazione dell'agrarista » e soggetto, protagonista, nella « costruzione » di quella che l'Autrice chiamava, per le sue caratteristiche del tutto peculiari, una « coscienza giuridico-agraria » (2).

Dopo oltre vent'anni da questi scritti, in un mondo *internet*-dipendente, che vive *on line*, come è cambiato il panorama delle riviste

(*) Il presente scritto riproduce sostanzialmente, sia pure con alcune modifiche e con l'aggiunta delle note, il testo della relazione svolta al Convegno internazionale in memoria di Antonio Carrozza su *Il Diritto agrario e il suo insegnamento*, tenutosi il 7-8 marzo 2008 presso la Scuola S. Anna di Pisa.

(1) G. GALLONI, *Il contributo culturale delle riviste agraristiche*, in *Metodi e contenuti del diritto agrario moderno*, Milano, 1986, p. 145 ss.

(2) E. SIRSI, *La « cultura » delle Riviste e la Rivista di diritto agrario*, in *Metodi e contenuti*, cit., p. 420.

italiane di diritto agrario e quanto delle affermazioni di allora corrisponde ancora alla realtà di oggi?

Certo è, in parte, mutato il modo di fare una rivista: l'accelerazione dei tempi, la vorticosità con la quale giungono le norme, di qualsiasi fonte, magari corredate di atti preparatori e di *dossier* esplicativi, l'immediatezza dell'accesso alle pronunzie giurisprudenziali e a materiali di ogni genere hanno forse reso le riviste cartacee obsolete se le si intendeva come fonti di notizie e strumenti di informazione.

Dobbiamo invece verificare se e in che modo si possa pensare di cambiare il metodo di studio e di analisi dei dati e se, di fronte ad una attività legislativa di varia fonte, spesso alluvionale e contraddittoria, spetti ancora alle riviste leggerne la storia, delinearne le implicazioni, coglierne il senso nell'interpretazione letterale e oltre. E ancora se spetti alle riviste piuttosto che agli incontri in video conferenza fare da ponte con i «diritti agrari» dei diversi Paesi, stimolando dialoghi e dirimendo scontri tra le diverse impostazioni dottrinali. Se possa avere ancora un significato leggere la giurisprudenza con gli occhiali dello studioso che mirano a delinearne il contributo per la conoscenza e l'evoluzione degli istituti giuridici agrari.

Le aperture delle riviste agraristiche a nuovi oggetti di studio, o forse semplicemente il rendere più esplicito e palese il variegato modo con il quale il legislatore italiano e comunitario e la stessa giurisprudenza guardano al diritto dell'agricoltura, fanno delle riviste solo degli attenti testimoni di come cambia la natura delle cose e di come si evolvono i rapporti giuridici nel nostro settore o le rendono attive protagoniste di questo cambiamento?

Sembra quasi che all'antico dibattito sull'autonomia si sia sostituito un dibattito sull'oggetto della materia, nella riaffermata consapevolezza della unitarietà del diritto agrario che non può essere ridotto a punto di incontro di diverse, seppur nuove, discipline (3), ma nel quale la dinamica dell'oggetto è testimone di una nuova vitali-

(3) C.A. GRAZIANI, *Problemi attuali dell'agricoltura e riflessioni di un giurista*, in *Metodi e contenuti*, cit., p. 216. Ricordo che in questo scritto l'A. motivò la «conversione» del titolo della sua relazione che doveva essere *Problemi attuali del diritto agrario come scienza* proprio sulla base del fatto che «il diritto agrario non esiste come scienza».

tà che le riviste non possono solo registrare quali meticolosi notai ma della quale debbono tirare le fila affinché nel teatro del reale l'opera abbia un senso compiuto e ciascuno dei personaggi, siano essi giudici o legislatori, svolga il suo ruolo e questo possa essere compreso o spiegato al pubblico (4).

I limiti del presente lavoro mi impongono una scelta senz'altro criticabile e comunque arbitraria: quella di fare esclusivo richiamo alle riviste che, tendenzialmente, si riferiscono al diritto agrario nel suo complesso escludendo quelle tematiche, pur complete e originali, dirette, ad esempio, allo studio del diritto alimentare o di matrice più squisitamente economica (5). Tra le riviste agraristiche particolare attenzione verrà dedicata alle riviste la cui origine è più risalente nel tempo perché la loro storia e la loro evoluzione sono strettamente correlate alla storia della materia e all'emergere dei suoi nuovi contenuti.

2. Per cercare di dare una risposta alle domande che ci siamo posti, un particolare interesse rivestono le scelte editoriali che hanno portato alla creazione di nuove riviste o al mutamento del nome delle riviste più antiche, talvolta accompagnato da articoli redazionali o da veri e propri dibattiti dottrinali diretti a cogliere l'essenza e le implicazioni pratiche e concettuali del cambiamento.

Emblematica, al riguardo, la vicenda di *Giurisprudenza agraria italiana*.

A partire dal primo numero dell'anno 1993, *Giurisprudenza agraria italiana*, «in armonia con la evoluzione della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale» (6) muta il proprio nome

(4) Parla della ricerca di «un punto di vista unitario» in una «realtà agricola comunque rappresentata da agricolture plurime» e della possibilità di individuare un punto di vista peculiare con il quale o dal quale l'agrarista guarda ai nuovi orizzonti della materia, M. GOLDONI, *Il diritto agrario*, Atti del Convegno «Diritto agrario. Agricoltura-Alimentazione-Ambiente» (Pisa 26-27 ottobre 2007), in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, p. 537.

(5) Si pensi ad esempio alla *Rivista di diritto alimentare*, pubblicata *on line* dal luglio 2007 (www.rivistadirittoalimentare.it).

(6) G. GALLONI, *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura ed ambiente*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, p. 5 ss.

in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente* (7). Non si tratta tuttavia — lo si precisa chiaramente nei diversi articoli che fanno da cornice al mutamento del nome della rivista — di voler pensare ad una rifondazione della materia o ad una palingenesi dei suoi contenuti ma di prendere atto della drammaticità della questione ambientale e della trasversalità delle relative problematiche che investono direttamente l'agricoltura e il suo territorio (8).

Si discuteva allora se, secondo quella che veniva chiamata «una formazione culturale classica», questa espansione verso il diritto ambientale fosse una decisa invasione di campo da parte del diritto pubblico o non piuttosto la semplice presa di coscienza della complessità del rapporto «diritto-agricoltura-ambiente» in cui convergono una pluralità di interessi pubblici e privati da analizzare in un'ottica interdisciplinare, senza schematismi preconcepi. La Redazione della rivista dava spazio al dibattito sul punto affiancando a scritti nei quali «gli strumenti di protezione dell'ambiente vengono considerati estranei al diritto privato» per cui «le esigenze delle generazioni future» debbono cercare altri meccanismi di tutela (9), lavori di matrice radicalmente diversa. A chi sostiene che anche le leggi più antiche, menzionate nel codice civile — che oggi chiameremmo di protezione dell'ambiente *ante litteram* — quelle sui beni di interesse storico e artistico, sul regime delle acque, sulle foreste risultano accomunate

(7) In realtà già dal 1992 la rivista aveva mutato il titolo originario in *Diritto e giurisprudenza agraria* e vi compariva quale sottotitolo, in copertina, *Mensile di dottrina giurisprudenza e legislazione agraria forestale e dell'ambiente*. GALLONI, nel presentare il primo volume del 1992, parla dell'emergere di «uno spazio nuovo sul quale volgere l'attenzione dell'agrarista per sottolineare la integrazione, e per certi aspetti la penetrazione, tra l'interesse produttivo in agricoltura e l'interesse ecologico», *Nel segno della continuità e del rinnovamento*, *ivi*, p. 5.

(8) Tra i percorsi di studio tratteggiati nel primo numero che appare con il nuovo titolo, particolare fortuna ha avuto quello che suggerisce di considerare *a*) l'ambiente come limite all'esercizio delle attività agricole (agricoltura inquinante e inquinata) *b*) l'ambiente come forma dell'agricoltura (vincoli ambientali sul territorio agro-forestale); *c*) l'ambiente come prodotto dell'agricoltura con riferimento al nuovo ruolo che la PAC assegna all'impresa agricola e ai servizi che essa può svolgere a tutela dell'ambiente: così L. FRANCIARIO, *Agricoltura e ambiente: nuovi stimoli per l'approccio giuridico*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, 10, p. 517 ss.

(9) P. VITUCCI, *Protezione dell'ambiente e diritto privato*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, p. 11 ss.

dal fatto che «l'interesse protetto da quelle normative è interesse pubblico» si contrappone infatti una impostazione senz'altro meno rigida e tradizionale. Secondo quest'ultima concezione all'agrarista puro, quello di origini civilistiche, si chiede, in ossequio all'assunto di un diritto come scienza pratica, che non può permettersi di perdere i contatti con la realtà, di contaminarsi indossando «un abito mentale» che non può essere «esclusivamente privatistico» (10); «non bisogna farsi troppo condizionare dai totem» anche se si tratta di tradizioni che sono presenze importanti nella nostra esperienza culturale (11). Poiché non si può prescindere da una visione evolutiva dei fenomeni giuridici si impone un allargamento di orizzonti, una presa di coscienza delle scelte del legislatore che possono non perseguire più quale fine primario quello della produzione agricola e prescrivere una sotto-utilizzazione o persino una non utilizzazione del bene in termini produttivi ma un suo corretto uso dal punto di vista della tutela degli equilibri ecologici (12). Ne consegue — e questa volta è il Direttore della rivista che parla — «che il diritto agrario — sia sotto il profilo privatistico degli istituti della proprietà e dell'impresa agraria e dei rapporti inerenti alle produzioni, sia sotto il profilo pubblicistico dell'intervento della Comunità europea, dello Stato o della Regione — si presenta oggi strettamente confuso, nelle finalità del legislatore e nella stessa disciplina positiva, con il diritto dell'ambiente o almeno con quella parte del diritto dell'ambiente che regola l'assetto del territorio per una maggiore salubrità dell'*habitat* umano e per maggiori garanzie di genuinità dei prodotti agricoli». L'antico diritto agrario — già tradizionalmente a cavallo tra il diritto privato e il diritto pubblico — allarga la sua sfera di interesse configurandosi come «il complesso delle norme scritte e consuetudinarie risultanti dalla interpretazione giurisprudenziale e cioè del diritto vivente che attengono alla disciplina della produzione agricola e agli obblighi e ai vincoli imposti alla proprietà terriera privata e all'impresa agricola

(10) FRANCARIO, *op. cit.*, p. 519.

(11) A. CAROSI, *Diritto agrario, usi civici, legislazione forestale e ambiente: riflessioni in occasione del mutamento di denominazione della rivista*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, p. 15 ss.

(12) In questi termini, ancora CAROSI, *op. loc. cit.*

dai regolamenti comunitari e dalle leggi sull'ambiente e sull'insediamento della popolazione sul territorio» (13).

In questo «manifesto» della nuova stagione della rivista i punti fermi sono chiari: diritto agrario ancora come «diritto vivente», attento, come sempre, alla natura delle cose che si apre alle esigenze di tutela ambientale e di lotta agli inquinamenti che potranno conformarne i contenuti ma senza snaturarne l'essenza, comunque correlata alla centralità del fenomeno produttivo (14).

Così è chiaro che «con ciò non si vuol certo dire che il diritto agrario sia morto o abbia comunque perso la sua tradizionale vitalità così da essere assorbito in branche diverse o comunque scomposto secondo ordini concettuali diversi da quelli tradizionali» (15). Sono gli istituti classici che vengono investiti da nuove esigenze di «utilità sociale» che impongono di leggere con una nuova sensibilità valori antichi come quello del «razionale» sfruttamento del suolo o della «buona tecnica agraria» (16).

Con il n. 1 del 2006 la rivista ha mutato nuovamente il proprio nome in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, al fine di potenziare, tra gli argomenti oggetto di studio e di ricerca, le riflessioni in materia di diritto alimentare, disciplina che è attualmente oggetto di notevoli dibattiti a livello sia nazionale, che regionale e comunitario e che, pertanto, a pieno titolo, è diventata materia di approfondimento. In questo caso, nelle parole di Giovanni Galloni che seguono, non a caso, all'articolo di Costato su *Il Primo convegno europeo di diritto alimentare e l'emergere progressivo di una vasta e articolata legislazione comunitaria e nazionale in materia di cibi* (17), la scelta editoriale sembra semplicemente una presa di

(13) Così, GALLONI, *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura ed ambiente*, cit., p. 10.

(14) Del resto non si può dimenticare che proprio a questo si riferisce la Corte Costituzionale parlando di «nocciolo duro» della materia agricoltura: cfr. sentenza 13 gennaio 2004, n. 12 e sentenza 17 marzo 2006, n. 116.

(15) CAROSI, *op. loc. cit.*

(16) Cfr., tra gli altri, A. CARROZZA, *Agricoltura e tutela della natura (L'impatto ecologico sul diritto agrario)*, in *Giur. agr. it.*, 1982, I, p. 71 ss.; M. D'ADDEZIO, *L'incidenza delle norme di carattere ambientale sul diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, I, p. 176.

(17) L'articolo è pubblicato in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2006, pp. 5 e 6.

coscienza del fatto che «negli ultimi tempi (...) molti dei contributi dei nostri collaboratori hanno riguardato proprio il diritto alimentare». In verità non vi è chi mai abbia dubitato che, sostanzialmente, l'intero sistema alimentare dipenda dall'agricoltura come immediata fonte di prodotti utilizzabili come cibi o fornitrice di materie prime per la trasformazione industriale (18). Tuttavia la globalizzazione dei mercati ha ampliato a dismisura i contenuti del diritto alimentare che, nato con una matrice eminentemente sanzionatoria, investe oggi tutti i problemi preventivi di garanzia igienico sanitaria e di qualità dei prodotti con regole sempre più minuziose e cogenti, di varia fonte, sia nell'ottica dei produttori di alimenti che, soprattutto, a tutela e garanzia dei consumatori, regole che si intersecano con le norme del diritto agrario come diritto dei prodotti agricoli. In ossequio a tale realtà, strettamente correlata all'emergere di un vasto *corpus* normativo e collegata ad interessanti e copiose pronunzie giurisprudenziali, sembra opportuno che anche la rivista, nella sua titolazione, evidenzi un esplicito riferimento all'alimentazione (19).

Una sia pur sommaria analisi degli indici dei volumi della rivista mostra che non è possibile e non è corretto pensare che all'esplosione della questione ambientalista (anni '80-'90) abbia fatto seguito l'emergere delle tematiche legate al diritto alimentare in modo tale da oscurare o comunque relegare in secondo piano l'esame di temi e problemi legati alla tutela ambientale. Non vi è dubbio cioè che è possibile individuare un periodo di tempo in cui collocare l'emergere delle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, chiaramente collegato agli anni in cui viene sancita la competenza della Comunità ad agire in materia ambientale e la trasversalità dei relativi interessi, gli stessi anni, del resto, nei quali, in Italia, viene istituito il Ministero dell'Ambiente e sancita la responsabilità per danno all'ambiente e in cui si collocano molte delle grandi leggi del settore (dalla Legge Galasso alla Legge sulle aree protette o sulla Difesa del suolo). Così come è palese che è il reg. CE n. 178 del 2002 che, nel dettare

(18) Per tutti COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, 2^a ediz., Padova, 2004, p. 2 ss.

(19) GALLONI, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2006, p. 6.

i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, sembra porre le basi del diritto dell'alimentazione e per quanto ci riguarda impone all'agricoltore di fare i conti con un ampio *corpus* normativo diretto alla salvaguardia degli interessi dei consumatori, alla sicurezza di alimenti e mangimi, alla tutela della salute di uomini e animali. Una volta prepotentemente emerse queste nuove esigenze e riconosciuti questi diversi profili di tutela non si può però che constatarne la compresenza nella legislazione e nelle decisioni giurisprudenziali di oggi. Emblematico al riguardo il titolo con cui si apre il fascicolo 10, dell'ottobre 2007 di *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente* «Il nuovo diritto agrario comunitario: diritto agrario o diritto ambientale?» (20).

La rivista dà spazio a questi nuovi contenuti, rimanendo comunque fedele a sé stessa e alle sue tematiche di sempre, dal diritto forestale alla disciplina delle terre collettive (che poi non sono certo lontani dalle problematiche ambientaliste!). Per questo qualche perplessità suscitano alcuni saggi come quello di A. Postiglione su «L'inquinamento da rumore nel sistema giuridico italiano» (21), per i quali il collegamento con il «nocciolo duro» del diritto agrario appare quanto meno sfumato e la materia di riferimento sembra piuttosto quella del diritto ambientale *tout court* con un rischio, innegabile, di perdita di identità.

3. Parliamo di un'agricoltura «plurale»: così risponde Francesco Adornato nell'Editoriale che apre il I numero (2004) della nuova rivista *Agricoltura Istituzioni Mercati, Rivista di Diritto Agroalimentare e dell'Ambiente* alla domanda «Di cosa parliamo quando parliamo di agricoltura». Un'agricoltura produttrice di *commodities* che deve misurarsi con le insidie del mercato globale, in una dimensione e secondo regole dettate a livello internazionale ma anche un'agricoltura di prodotti tipici legata al territorio e alle sue tradizioni nonché di un'agricoltura protagonista di un modello di sviluppo sostenibile, con un ruolo attivo nella tutela del paesaggio e nella protezione

(20) COSTATO, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2007, n. 10, p. 577

(21) in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2007, n. 5, p. 298.

dell'ambiente. Un'agricoltura il cui diritto deve «affrontare nuove dimensioni spaziali, nuovi campi di indagine, nuove problematiche giuridiche» (22).

La realtà in cui oggi è chiamato ad operare l'agrarista è una realtà complessa e articolata certo ben lontana da quella in cui poteva essere persino legittimo sostenere che la materia agricoltura si identificasse con l'impresa agraria, nella sua disciplina cristallizzata nell'art. 2135 cod. civ. Per questo anche la nuova rivista si interroga ancora sui rapporti tra agricoltura e diritto (23) e le sue pagine rispecchiano, per la scelta delle tematiche, davvero a tutto tondo, la multifunzionalità dell'agricoltura. Scorrendo gli indici della giovane rivista non si può che rilevare come accanto a temi di ultima generazione, dalle biotecnologie alla biopirateria, compaiano temi antichi quali «la terra e il suo regime giuridico» (24) o le proprietà collettive. Così, seguendo la linea tracciata dalla Redazione, l'attenzione alla normativa comunitaria e agli scenari internazionali nei quali si gioca il futuro delle regole del mercato globalizzato, non fa dimenticare il richiamo alla realtà italiana e alla sua specificità: emblematici al riguardo i lavori dedicati al mondo rurale in evoluzione e ai suoi rapporti con la Chiesa (25), ma anche gli editoriali e gli articoli che analizzano i profili del sistema agroalimentare italiano o le scelte di politica agricola del Governo (26). Anche la nuova rivista si colloca dunque a pieno titolo nel *genus* di quelle riviste di diritto agrario che dunque continuano ad essere — come osservava Galloni nella relazione dalla quale il mio lavoro ha preso le mosse — «strumento di costruzione di questo diritto» non più alla ricerca di identità o di autonomia ma costretto

(22) Così F. ADORNATO, *Di cosa parliamo quando parliamo di agricoltura*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2004, p. 5.

(23) M. GOLDONI, *Agricoltura e diritto*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2006, p. 325.

(24) È appunto il titolo del saggio di F. SPANTIGATI, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2007, 1, p. 130.

(25) Cfr. i vari contributi alla Tavola rotonda su *Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia*, pubblicati in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2005, p. 205 ss.

(26) R. FANFANI, *Il profilo del sistema agroalimentare italiano*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2006, p. 5; ADORNATO, *Un progetto per le agricolture italiane* in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2004, p. 5; ID., *Politiche agricole e nuovo governo*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2006, p. 5.

dal legislatore a ridefinire il proprio campo d'azione, aprendosi a nuovi punti di vista. Il dibattito, il confronto promosso dalla rivista che spesso dà spazio alla pubblicazione di relazioni congressuali intorno a temi «chiave», aprendosi a competenze interdisciplinari e a voci internazionali, non può che essere fattore di stimolo e di crescita della materia.

Sotto questo profilo non vi è dubbio che anche «Il diritto dell'agricoltura» sembra parlare lo stesso linguaggio, quanto meno sul piano dei significati che la Redazione intendeva attribuire all'«ambiziosa impresa di ricerca» nelle pagine che, nel '92, aprono la rivista. La constatazione di un mondo «ricco e persino tumultuoso» che fa da sfondo alla nuova impresa editoriale e la difficoltà di ricomporlo «nel calco antico del diritto agrario», le domande che ci si pongono e il modo con il quale si mira a trovare le risposte mostrano l'intenzione di ripensare le categorie tradizionali, di crearne di nuove per «restituire al diritto dell'agricoltura la fisionomia corrispondente al tempo che viviamo». L'orizzonte nel quale ci si muove è infatti il medesimo: il «diritto della terra» ha visto mutare le sue fonti, le regole che lo governano derivano da una pluralità di ordinamenti giuridici e persino da organizzazioni private, l'agricoltura inserita nella cornice ambientale suggerisce riflessioni e misure che coinvolgono l'intero assetto territoriale, le innovazioni tecnologiche possono porsi in contrasto con diritti fondamentali dei cittadini e imporre scelte a tutela delle generazioni future. La rivista inizia il suo cammino «con lo spirito di chi sa di dover compiere prima di tutto una ricognizione, accumulando materiali, individuando diritti, rilevando conflitti, proponendo bilanciamento di interessi» (27).

Aprondo il «cassetto» redazionale di «Nuovo diritto agrario» — come lo ha definito con efficace immagine plastica C.A. Graziani (28) — emerge, in modo più deciso, una volontà di incidere sulle questioni istituzionali che riguardano l'agricoltura e sui problemi

(27) Così S. RODOTÀ, *Al lettore*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1992, p. 1. Le vicende editoriali della Rivista, che è rimasta anche silente per alcuni anni, rendono difficile fare un bilancio in merito al concreto perseguimento di tali obiettivi.

(28) GRAZIANI, *Intervento*, in *La cultura delle Riviste giuridiche italiane*, Milano, 1984, p. 184.

delle riforme che coinvolgono il settore. Il progetto culturale e, in senso lato, politico — quanto meno nella sua impostazione originaria — spiega la particolare *attenzione ai lettori* della rivista che non possono essere solo giuristi ma che dovrebbero essere, tendenzialmente, coloro che sono inseriti nel mondo agricolo che ne vivono i problemi, che possono suggerirne le soluzioni. Di qui, innegabile, la predilezione per le materie più «calde» che investono il processo di riforma dei contratti agrari «per la trasformazione in diritto positivo dei principi programmatici della Costituzione repubblicana» (29) ma anche il merito di portare alla ribalta settori, come quello previdenziale, solo apparentemente «minori», spesso trascurati dalla cultura giuridica tradizionale, ma di grande rilievo pratico. Nel presentare il nuovo corso della rivista, nel 1996, l'editoriale di apertura parla tuttavia dell'agricoltura come di un settore in cui è in atto una vera e propria rivoluzione epocale (30) che implica, da un lato, una maggiore consapevolezza dell'inscindibile rapporto tra agricoltura e ambiente, dall'altro uno studio delle problematiche imposte alla nuova organizzazione produttiva e al commercio dei prodotti agricoli dalla estensione dei mercati ben oltre i confini della Comunità europea. Per questo, nel rispetto della volontà espressa efficacemente dalle parole di Rodotà di fare una rivista «a ridosso dei fatti» che permetta «una riflessione giuridica adeguata su dati reali» (31), la rivista «pur mantenendo inalterato lo scopo originario, consistente nella tutela degli interessi degli imprenditori agricoli» affronterà «tutti i temi che il progredire incessante dell'agricoltura nei suoi aspetti economici e sociali pone all'attenzione degli operatori» avventurandosi in settori anche apparentemente estranei agli interessi degli imprenditori medesimi (32).

(29) A. DE FEO, *Presentazione*, in *Nuovo dir. agr.*, 1974, p. 3.

(30) *Editoriale*, in *Nuovo dir. agr.*, 1996, p. 9.

(31) RODOTÀ, *Una nuova serie*, in *Nuovo dir. agr.*, 1979, p. 1.

(32) Queste scelte si confermano nel progetto editoriale presentato nel 2004 con il quale la Rivista, che vuole essere una sede di confronto permanente tra la Confederazione italiana agricoltori e le istituzioni universitarie, con una particolare attenzione alla analisi economica e giuridica delle trasformazioni del sistema agroalimentare, pone un *focus* sull'impresa agricola che si evolve, con innegabili punti di forza e irrisolti profili di debolezza. Si impone l'individuazione di misure concrete — cui la Rivista intende dare

Le complesse vicende editoriali che hanno coinvolto queste due ultime riviste non rendono possibile effettuare, nei limiti della presente indagine, una verifica, *ex post*, della corrispondenza dei «contenuti» rispetto a quanto chiaramente affermato, in sede di premessa, dalle Redazioni.

4. Nel presentare il volume e il *cd-rom* che raccolgono l'indice degli anni 1962-2004 la Direzione della *Rivista di diritto agrario* dà conto della modifica, introdotta a partire dal 2005 nella sua originaria testata con la specificazione, a guisa di sottotitolo, del trionomio «Agricoltura-Alimentazione-Ambiente». L'idea di comunicare, quasi *incidenter tantum*, la volontà della Direzione di rendere palesi le molteplici articolazioni della materia con i «termini che ormai accompagnano la tradizionale denominazione» sembra frutto di una scelta ben precisa. I lettori sappiano che oggi quando si parla di diritto agrario si parla anche di norme e di misure agro-ambientali e di legislazione alimentare, ma il critico attento lo sa da tempo e non si meraviglia di questa modifica *soft*, senza clamore (33). Alcuni dati, simbolici, di riferimento che volutamente prescindono dai classici richiami alle normative forestali o di tutela della montagna sicuramente permeate, da sempre, di esigenze ambientaliste. Nel I fascicolo del 1978, dedicando ampio spazio alla pubblicazione del II Programma di azione della Comunità in materia ambientale, la Redazione della Rivista ricorda al lettore come «la teoria generale del diritto agrario non può rimanere indifferente di fronte alla realtà dei problemi ecologici e della politica legislativa che in materia va delineandosi e concretandosi» (34). L'impatto delle politiche e nor-

un fattivo contributo — per agire nell'ambito della politica agraria nazionale affinché i processi non siano solo lasciati al libero agire delle forze del mercato. In questo senso GIUSEPPE POLITI nella *Presentazione* che conclude il primo anno di *Nuovo Diritto Agrario* nel rinnovato progetto editoriale.

(33) Si tratta di quelli che, efficacemente, A. JANNARELLI chiama i contenuti «materiali» della disciplina che «ovviamente risentono e riflettono il mutare della realtà economica e sociale»: così in Antonio Carrozza e *le nuove sfide per il diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 7.

(34) *Programma d'azione della Comunità Europea in materia ambientale (1977-1981)*, in *Riv. dir. agr.*, 1978, I, p. 98 ss.

mative ambientali sul diritto agrario non può lasciare «indifferenti» e c'è addirittura chi teorizza, sempre dalle pagine della Rivista, un nuovo fondamento scientifico del diritto agrario «deputato a svolgere anche il ruolo di una scienza naturalistico-sociale che ha per oggetto lo studio della biosocietà e quello della sua promozione e conservazione» (35). Si parla di nuove funzioni attribuite al settore primario che, accanto alle antiche e permanenti basi privatistiche, ne ampliano gli aspetti pubblicistici, in linea con l'evoluzione tecnico economica del settore e con i mutamenti degli scenari politici verso una «progressiva commercializzazione dell'agricoltura» (36). Si individuano nuovi e persino più incisivi limiti, spesso derivanti da obblighi internazionali, imposti non più solo per ragioni di carattere ambientale ma per motivi igienico-sanitari, di sicurezza alimentare, di tutela dei consumatori.

Nei molti scritti, diretti, negli anni, a delineare i nuovi confini della materia ci sembra di poter scorgere un minimo comune denominatore. Leggiamo, infatti che i nuovi limiti e le nuove «missioni» «appaiono valorizzare, forse addirittura più che un tempo, il 'particolare' dell'agrario» (37) e ancora che, nell'ambito del generico e vasto diritto ambientale occorre isolare quel complesso di disposizioni che mirano alla conservazione e al miglioramento del territorio agricolo ponendo limiti e regole all'esercizio dell'impresa agricola, in vista della individuazione di «uno specifico e più ristretto diritto agrario ambientale» (38). Si afferma che le nuove funzioni dell'agricoltura appaiono legate a nuovi valori e interessi emergenti,

(35) In questi termini E. CAPIZZANO, *Per un diritto agrario ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 1987, I, p. 433

(36) Cfr. L. COSTATO-E. CASADEI *Il diritto agrario nell'anno 2000*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 3; nello stesso senso, COSTATO, *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare, in Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2004, p. 122. V. anche M. TAMPONI, *Il diritto agrario tra codice e mercato* in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 717.

(37) COSTATO-CASADEI, *op. loc. cit.*

(38) CARROZZA, *I nuovi confini del diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, p. 348; *Lineamenti di un diritto agrario ambientale. I materiali possibili. I leganti disponibili*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, p. 151 Sul rischio che il diritto agrario «trascolori» in un diritto rurale cfr. GALLONI, *Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 402. Puntualizza con chiarezza ed efficacia i confini tra il diritto agrario e «le materie contermini che chiamiamo diritto ambientale

all'evoluzione delle tecniche di coltivazione, agli strumenti innovativi per esse fornite dalla tecnologia ma anche a nuovi stili di vita che si vanno delineando e che mirano a valorizzare l'ambiente rurale, al centro delle moderne mete turistiche, le produzioni tipiche anche non agrarie, l'interesse pubblico a che certi territori e patrimoni, anche architettonici, non vengano abbandonati; si conclude però che, anche nell'ambito del sistema «rurale», «l'imprenditore agricolo è destinato ad accettare la mutazione di alcune regole che lo riguardano e ad ampliare il suo campo di attività, ma resterà caratterizzato, comunque e imprescindibilmente, dall'allevamento di piante e di animali» (39). Si denunciano i pericoli insiti nelle scelte legislative che, per favorire la multifunzionalità dell'agricoltura, aggiornano nozioni e definizioni sulla base di una disciplina «promozionale», eminentemente *transeunte* (40).

In un momento nel quale l'evoluzione del sistema agroindustriale, la globalizzazione dei mercati e delle regole che li governano, i principi e i limiti sanciti dalla politica agricola europea affidano all'agricoltura un ruolo chiave «in un'area di snodo e di regolazione dei sistemi agroalimentare, ambientale e dello sviluppo rurale» (41) spetta senz'altro alle riviste essere non solo luogo di dibattito, di confronto, di monito ai legislatori ma anche — e il compito non può dirsi certo facile — dare un senso a questa realtà complessa senza perderne di vista le radici o rinnegarne le origini.

Mi sembra che le riviste, per esprimersi con un linguaggio più vicino ai nostri tempi e tipico di quel respiro internazionale che ne pervade le pagine, abbiano chiara non solo la *mission* ma anche la *vision*. Il cambio del nome delle riviste non è stata una banale operazione di

e diritto alimentare» COSTATO, in *La lezione di Antonio Carrozza*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 15 ss.

(39) COSTATO *L'evoluzione del diritto agrario dal codice civile del 1942 ad oggi*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, p. 14 ss.; L. BODIGUEL-M. CARDWELL, *Nuove definizioni di «agricoltura» per un'agricoltura in evoluzione? Francia e Inghilterra a confronto*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 151 ss.

(40) JANNARELLI, *Pluralismo definitorio dell'attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 198, ss.

(41) In questo senso si esprime anche la rivista *Agricoltura, Istituzioni, Mercati* nell'illustrare nell'ultima pagina di copertina il proprio punto di vista.

marketing ma una scelta identitaria, dimostratasi nei fatti ineludibile, ma con la consapevolezza e la progettualità degli orizzonti possibili. Se la *mission* è il cammino, la strada, che la rivista vuole intraprendere per andare verso quell'orizzonte definito dalla *vision* mi sembra che le nostre riviste abbiano ben chiaro il percorso, abbiano previsto le soste, si siano scelte i compagni di viaggio e che solo mantenendosi fedeli ad un metodo di studio rigoroso, se vogliamo classico, di lavoro possano mirare a restare un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo della materia e di orientamento del dibattito tra gli studiosi di vari Paesi (42).

Possiamo quindi rispondere in modo affermativo alla domanda che ci eravamo posti all'inizio circa la persistente attualità delle affermazioni con le quali Galloni, nel 1985, rivendicava alle riviste agraristiche uno specifico ruolo nella costruzione della materia. Le nostre riviste non sono diventate, nonostante il mutare dei tempi e la mobilità dei confini della materia, dei meri osservatori della realtà legislativa (43) e giurisprudenziale, né si sono qualificate come riviste «di tendenza» ma hanno mantenuto intatta la *leadership* che ne ha caratterizzato il glorioso passato (44). Ancora oggi — così come quando scriveva Galloni — nelle pagine delle riviste si delineano i contenuti del diritto agrario, si aprono vasti orizzonti, ma si individuano anche

(42) Sulle responsabilità della cultura giuridica e sulla necessità di affidarsi e restare fedeli al metodo critico cfr. JANNARELLI, *Pluralismo definitorio* (...), cit., p. 203. V. anche dello stesso A., *Il diritto agrario tra profilo globale e profilo locale*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 747. In quest'ultimo scritto si mette in luce l'importanza, sotto il profilo del metodo, di un «approccio comparatistico», essenziale anche per gli agraristi in rapporto alla «sprovincializzazione delle regole e degli istituti intorno ai quali tende a ruotare il diritto agrario del nuovo millennio».

(43) Di recente e forse con maggior frequenza rispetto al passato alcune «grandi» leggi sono state oggetto di commenti analitici ospitati dalle riviste. Un'analisi di tali «commentari» ci permette di affermare, senza ombra di dubbio, che non si è certo trattato di lavori agili, «a caldo» che, in omaggio ad esigenze di tempestività e anche di successo sotto il profilo editoriale, hanno rinunciato a quelle caratteristiche di serietà proprie del «sistema» cui abbiamo voluto far riferimento.

(44) L'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche non ne ha neppure sostanzialmente mutato le caratteristiche «artigianali» strettamente correlate alla paziente e preziosa opera di «filtro» e di «cesello» delle Redazioni che è indispensabile affinché pur cambiando i modi non cambino i metodi critici di lavoro. Cfr. SIRSI, *La «cultura» delle Riviste e la Rivista di diritto agrario*, cit., p. 418.

nuove frontiere e per questo le riviste agraristiche conservano un posto particolare nella storia del pensiero giuridico italiano nella quale, invece, il compito affidato alle riviste è piuttosto quello di analisi e approfondimento critico di un diritto già costruito e cristallizzato a sistema. Se l'originalità e la modernità della «lezione» di Carrozza vengono viste proprio nelle Sue aperture a nuovi oggetti di studio da inserire in una struttura coerente e solida respingendo suggestioni e chimere effimere, in una tenace difesa dei confini della materia (45), mi sembra che le nostre riviste non abbiano tradito questa eredità ideale (46).

(45) Cfr. JANNARELLI, *Antonio Carrozza e le nuove sfide per il diritto agrario*, cit. p. 10.

(46) «La miglior difesa dell'autonomia nel settore degli studi giuridici destinati alla materia agricola» — si legge in un recente scritto di FRANCIOSI, ospitato proprio nelle pagine della *Rivista di diritto agrario* — «è quella di consentire aperture d'orizzonte e di non temere il confronto tra diverse scuole e metodi di lavoro»: così ne *Il diritto alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, p. 503.